

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI
LANCIANO-VASTO-CHIETI

REGIONE
ABRUZZO



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LANCIANO-VASTO-CHIETI**

Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2023, in _____

TRA

il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo dott. Marco Marsilio

nato a Roma, il 17/02/1968, domiciliato per la carica in

VIA LEONARDO DA VINCI N.6 - L'AQUILA , il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Abruzzo (C.F. 80003170661)

E

L'Ing. Thomas Schael, _____

_____ di seguito anche indicato, per brevità, come "Direttore Generale"

PRESO ATTO CHE:

- la Giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione n. 571 del 11/09/2023 ai sensi del D. Lgs. 171/2016 e ss. mm. ii., ha preso atto dell'individuazione da parte del Presidente della Regione, con DPGR n. 69 del 30.08.2023, dell'Ing. Thomas Schael quale Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti;
- l'Ing. Thomas Schael ha dichiarato, con propri atti redatti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità per l'incarico di Direttore Generale di ASL di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e di cui all'art. 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. e ii.;
- l'incarico ha la durata di anni 4 (quattro), a decorrere dal 12/09/2023 ;
- con la citata deliberazione di formalizzazione della nomina del Direttore Generale, *nelle more della definizione di nuovo sistema di valutazione regionale*, sono stati approvati ed assegnati al medesimo gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi considerati di carattere prioritario per la corretta attuazione della programmazione regionale, come da "Prospetto degli Obiettivi", allegato quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, nonché del presente contratto, *sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, evidenziando che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di*

nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019;

- il trattamento economico omnicomprensivo spettante al Direttore Generale, come fissato con D.G.R. n.532 del 09/09/2019 di applicazione del D.P.C.M. n. 502 del 10/07/1995 e s.m.e i., risulta rideterminato nella misura di € 149.000 annui;
- è stata altresì autorizzata – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995, l'integrazione del trattamento economico annuo, fino ad una misura massima del 20% dello stesso, commisurandola e graduandola in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 24 mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n.171/2016 - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;
- in caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R;
- nei casi previsti dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n.171/2016 e secondo le procedure ivi previste, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme motivata deliberazione della Giunta medesima, procede alla risoluzione del contratto e alla conseguente dichiarazione di decadenza del Direttore Generale;
- l'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm.ii. prevede che la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3 dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale, ai sensi del richiamato art.2, comma 5, del D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii..
- con la Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 04/08 del 21 novembre 2008, è stata recepita la fattispecie della decadenza automatica dei Direttori Generali delle ASL d'Abruzzo nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende, in applicazione dell'art. 52, comma 4 lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 1205 del 29.11.2007 si è stabilito che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilità dell'incarico dei Direttori Generali delle AA.SS.LL. d'Abruzzo;
- l'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 prevede che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica;

- l'art. 1, commi 521 e ss. della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nel dettare disposizioni in materia di piani di rientro da adottarsi da parte degli enti del Servizio sanitario regionale ha disposto, al comma 534, l'integrazione dei contratti dei Direttori Generali, mediante l'inserimento di un'ulteriore fattispecie di decadenza automatica per il caso di mancata trasmissione del piano di rientro, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro;
- l'art.1 comma 865 della legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019), che ha stabilito per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:
 - a. non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
 - b. è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
 - c. è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
 - d. è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.”
- l'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992 stabilisce che, in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età e che, ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione;

TANTO PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e durata del contratto

L'Ing. Thomas Schael, quale Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti (di seguito indicata, per brevità, come "Azienda"), si obbliga a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo, a favore dell'Azienda citata, le funzioni di Direttore Generale previste e disciplinate dalla normativa vigente per l'intera durata del presente contratto, fissata in anni 4 (quattro) a decorrere dal 12/09/2023, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, sia in ambito nazionale che regionale.

In particolare, il Direttore Generale esercita tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, come previsti e disciplinati da leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale e regionale.

Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio.

Articolo 2

Criteria ispiratori dell'azione del Direttore Generale ed obiettivi assegnati

Il Direttore Generale dell'Azienda si impegna ad ispirare la propria azione al perseguimento degli obiettivi assegnati, al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite. La sua azione deve essere inoltre costantemente volta al miglioramento dell'efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

Il Direttore Generale risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi di carattere prioritario specificatamente individuati ed assegnati con la deliberazione di formalizzazione della nomina e di cui all'allegato B della stessa ("Prospetto degli obiettivi"), facente parte integrante e sostanziale anche del presente contratto, sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, al fine di assicurare continuità gestionale aziendale, prendendo atto che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019. Resta fermo, comunque, l'obbligo di porre in essere gli adempimenti previsti e perseguire gli obiettivi individuati come propri della ASL di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali relativi alle singole annualità cui afferisce l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, che costituiscono anch'essi oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali.

Gli obiettivi di carattere prioritario vengono di norma ridefiniti annualmente entro il mese di dicembre precedente all'anno cui si riferiscono. In ipotesi di mancata ridefinizione permangono quelli individuati ed assegnati con la deliberazione di nomina del Direttore Generale.

I provvedimenti di programmazione regionale adottati nel periodo di durata contrattuale, regolarmente trasmessi al Direttore Generale, avranno efficacia integrativa del contenuto del presente contratto, anche a modifica ed implementazione degli obiettivi di cui al secondo comma del presente articolo.

Avrà altresì efficacia integrativa del contenuto del presente contratto ogni disposizione legislativa, regolamentare applicabile in materia.

Articolo 3

Valutazione dell'attività del Direttore Generale

La valutazione dell'attività del Direttore Generale, avuto riguardo al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, avviene secondo le modalità definite nell'ambito del riferito "Prospetto degli obiettivi", parte integrante e sostanziale del presente contratto, e successive modifiche e integrazioni definite ai sensi del precedente art. 2.

Tale procedimento valutativo si applica sia in sede di verifica dopo i primi 24 mesi di attività ai sensi dell'art.2, comma 4, del D. Lgs. 171/2016 ss.mm.ii. che in ogni altra ipotesi di valutazione dell'operato del Direttore Generale, ivi comprese quelle relative ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione ai fini della corresponsione dell'integrazione del trattamento economico ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995.

Articolo 4

Trattamento economico

Al Direttore Generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto, a carico del bilancio della ASL, il trattamento economico omnicomprensivo, al lordo degli oneri e ritenute di legge, di € 149.000 annui, come rideterminato con D.G.R. n. 532 del 09/09/2019. Tale trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute dal Direttore Generale per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Il trattamento di cui al comma precedente è corrisposto in dodici mensilità posticipate di eguale ammontare.

Spetta altresì al Direttore Generale il rimborso delle spese generali di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e opportunamente documentate, per lo svolgimento fuori sede delle attività istituzionali.

Il riferito trattamento economico è integrato – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 ss.mm.ii. - di una ulteriore quota, fino al massimo del 20% dello stesso, all'esito positivo dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, da effettuarsi, il primo, alla scadenza dei primi 24 mesi di attività - ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 ss.mm.ii - e, successivamente, con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.

Tale integrazione sarà corrisposta

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;

- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140;
- non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130.

In attuazione dell'art.1 comma 865 della legge n.145/2018 si stabilisce che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati ("Prospetto degli obiettivi"), sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dall'art.1 comma 865 della legge n.145/2018 in premessa richiamato.

Articolo 5

Verifica a 24 mesi, conferma dell'incarico e ulteriori valutazioni

Dopo i primi ventiquattro mesi di attività, il Direttore Generale viene sottoposto alla verifica dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione ai sensi del precedente art. 2 e secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 171/2016 ss.mm.ii.

A conclusione della verifica la Regione procede o meno alla conferma dell'incarico in relazione all'esito positivo o negativo della verifica.

La valutazione ai fini della verifica viene operata secondo le modalità richiamate all'articolo 3 del presente contratto.

Costituisce grave inadempienza ai fini della conferma dell'incarico il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

In caso di verifica positiva si procede inoltre all'integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente articolo 4.

Ulteriori successive valutazioni dei risultati conseguiti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione avranno luogo - al fine di poter procedere all'eventuale integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto al precedente art. 4, commi 4 e 5, del presente contratto - con cadenza periodica compresa tra i 12 e i 18 mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno successivamente fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi 24 mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale.

Articolo 6

Dimissioni, decadenza e sostituzione

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Generale deve darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 6, della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm. ii., la mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro il termine indicato al comma 1 del medesimo articolo, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3 dello stesso, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale.

Integra inoltre l'ipotesi di gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto ogni fattispecie espressamente qualificata come tale nell'ambito dei provvedimenti regionali, oltre che l'aver riportato valutazioni negative nell'ambito delle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi.

In caso di esito negativo – che si concretizza nel raggiungimento di un punteggio complessivo inferiore a 120 - della verifica di cui all'art. 5 sui risultati conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione dopo i primi 24 mesi dalla nomina, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.Lgs. n. 171/2016 ss.mm.ii, si determina l'impossibilità di procedere alla conferma dell'incarico; ciò comporta la risoluzione del presente contratto e, di conseguenza, la decadenza dalla nomina.

Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute costituisce per il Direttore Generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica. Integra la fattispecie di mancato conseguimento una valutazione, riferita ai soli obiettivi di salute, inferiore a 70 punti.

Ai sensi dell'art. 52, comma 4 lett. d), della L. 27 dicembre 2002, n. 289 così come recepito dalla Deliberazione del Commissario *ad acta* n. 04/08 del 21 novembre 2008, l'accertamento del mancato raggiungimento dell'equilibrio economico Azienda comporta la decadenza automatica del Direttore Generale.

Ai sensi dell'art. 1, commi 521 e ss. della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), la mancata trasmissione del piano di rientro ovvero l'esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro comporta la decadenza automatica del Direttore Generale.

La regione, al verificarsi delle ipotesi sopra descritte e , previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente nulla è dovuto al Direttore Generale da parte della Regione Abruzzo a titolo di indennità di recesso.

Articolo 7

Risoluzione di diritto

Il presente contratto sarà risolto di diritto – senza che il Direttore Generale abbia nulla a pretendere – nel caso in cui la ASL di Lanciano-Vasto-Chieti dovesse essere soppressa o accorpata con altra Azienda del Servizio Sanitario Regionale nonché a seguito di norme e/o atti di riorganizzazione delle Aziende USL abruzzesi.

Articolo 8

Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si applica quanto disposto dal D. Lgs. 502/1992 e ss. mm. ii., dal D.lgs 171/2016 e ss. mm. ii., e dagli artt. 2230 e ss. del Codice Civile, nonché da ogni altra disposizione applicabile alla materia.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
della Giunta Regionale d'Abruzzo
Dott. Marco Marsilio

Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di Lanciano-Vasto-Chieti

_____, li _____

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il/la sottoscritto/a, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva espressamente ed in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le clausole contrattuali di cui all'articolo 2 ("Criteri ispiratori dell'azione del Direttore Generale ed obiettivi assegnati"), all'art. 6 ("Dimissioni, decadenza e sostituzione") e all'articolo 7 ("Risoluzione di diritto").

_____, li _____

Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di Lanciano-Vasto-Chieti